N. R.G 2311/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'

Sezione Unica Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2311/2021** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell' avv. [redacted] del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted]

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*, con il patrocinio dell' avv. [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted]

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno così concluso:

parte ricorrente come da note conclusive depositate in data 28/08/2024:

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-510

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare la responsabilità di Controparte_1 *[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore per i fatti indicati e, conseguentemente dichiarare tenuta e con-dannare l'odierna convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla sig.ra* Parte_1 *e quantificati nella misura ritenuta di giustizia, oltre a interessi ex art. 1284 comma 4 cc dalla domanda giudiziale al saldo e oltre a rivalutazione monetaria.*

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso spese generali 15% ai sensi del D.M. 55/14, Cpa ed Iva anche relative all'assistenza stragiudiziale e al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., da di-strarsi a favore del sottoscritto difensore".

parte resistente *Controparte_1* come da note difensive depositate il 31/07/2024:

« Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

in via principale

-accertare e dichiarare l'infondatezza delle avverse pretese e, per l'effetto, rigettare il ricorso ex adverso proposto per tutti i motivi di cui in narrativa (anche ai sensi dell'art. 1227, II e I comma, c.c.);

in via subordinata

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso formulate, ridurre in ogni caso il quantum delle avverse pretese, per tutti i motivi di cui in narrativa (anche ai sensi dell'art. 1227, II e I comma,

c.c.);

in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche del precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c.;

in via istruttoria

-si chiede rinnovazione della CTU medico-legale, con la nomina di un diverso collegio peritale, esperita nel procedimento ex art. 696bis c.p.c. (R.G. n. 2209/2019) sulle questioni evidenziate in narrativa (con riserva di

formulare quesiti di indagine);

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-510

- Si chiede, altresì, che venga disposto ordine di esibizione rivolto, ai sensi dell'art. 210, al ricorrente e, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., all'Inps e all'Inail territorialmente competente, avente ad oggetto la documentazione clinica e

contabile relativa alla posizione assistenziale/previdenziale della sig.ra *Parte_1* *(rendite, risarcimenti, pensioni, indennizzi), che dovranno essere scomputati da quanto verrà eventualmente riconosciuto alla ricorrente."*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 2/08/2021 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza la Sig.ra *Parte_1* conveniva innanzi all'Intestato Tribunale la *CP_1* Cura privata " *Controparte_1* chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale subìti in seguito all'intervento chirurgico eseguito in data 22/11/2016 per realizzare un impianto di artroprotesi all'anca dx, quantificati in complessivi €. 115.624,90, oltre a interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo e rivalutazione monetaria e alle spese legali per l'assistenza stragiudiziale ammontanti ad € 6.303,40, per l'accertamento tecnico preventivo e per il presente giudizio.

Segnatamente la ricorrente lamentava, nei mesi immediatamente successivi all'intervento, l'insorgenza di progressivo peggioramento algico-disfunzionale, precisando che in data 21/04/2017 veniva nuovamente ricoverata presso la *Controparte_2* *[...]* per *"sospetta infezione periprotesica anca dx".* In seguito si rivolgeva ad altri presidi ospedalieri ove seguirono ulteriori esami colturali, risultati positivi per stafilococco saccarolitico, ed ove veniva sottoposta anche a revisione della protesi d'anca; accertamenti/ricoveri che si sono protratti sino al 2018.

La ricorrente quantificava il danno patito in complessivi €. 115.624,90, calcolato sulla base delle valutazioni svolte dai CTU in sede di ATP, ovvero danno differenziale del 15%, 58 gg di I.T.P. al 100%, 60 gg di I.T.P. al 75%, 6 0gg di I.T.P. al 50% e 60 gg di I.T.P. al 25%, comprensivo delle spese mediche sostenute e delle spese di CTP e CTU, oltre alle spese legali per la fase stragiudiziale, a spese e compensi per l'accertamento tecnico preventivo e per il presente giudizio.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-510

La medesima, quindi, dopo aver instaurato il giudizio ex art. 696 bis c.p.c., sulla base delle risultanze peritali, adduceva in questa sede una responsabilità a carico della *CP_3* convenuta per non aver messo in atto durante l'intervento *"de quo"* tutte le procedure di asepsi volte ad esaminare il rischio di contagio, così riconducendo l'infezione contratta al citato intervento chirurgico.

Si costituiva in giudizio la *Controparte_4* la quale chiedeva respingersi le pretese della ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, non ravvisando alcun profilo di responsabilità a suo carico nei fatti rappresentati dalla ricorrente, sostenendo di aver adottato e posto in essere tutte le misure necessarie per scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali, e perciò che l'infezione non poteva essere addebitabile alla *CP_1* non potendosi affermare la sussistenza di nesso di causa tra le prestazioni rese dai medici convenuti e l'infezione lamentata.

La causa è stata istruita documentalmente, mediante prove orali e mediante C.T.U. medico-legale.

La domanda di parte ricorrente è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.

1-Parte ricorrente sostiene nel proprio ricorso introduttivo di aver contratto l'infezione per cui è causa in seguito all'intervento chirurgico al quale si è sottoposta in data 22/11/2016 presso la Struttura sanitaria convenuta. Effettivamente dalle indagini peritali effettuate nell'ambito del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. (n. 2209/2019 R.G.), che si fanno proprie in quanto immuni da vizi logici e frutto di riscontri oggettivi, e nel corso delle quali si è accertato che *"l'intervento è stato correttamente eseguito"* e che *"si è verificata infezione periprotesica clinicamente e strumentalmente accertata a distanza"* (cfr. pag. 72 doc. 124 di parte ricorrente), è emerso che *"nel caso in esame è inequivocabile che si sia verificata una infezione ritardata dell'artroprotesi d'anca destra impiantata in data 22.11.16 causata da un patogeno relativamente di raro riscontro rappresentato dal S. Saccharolyticus multi-S."* e al contempo che *"chiara appare l'origine dell'infezione dal sito chirurgico"* e ancora che *"trattasi di infezione ospedaliera di protesi d'anca"* (cfr. pag. 72 e 74 doc. 124 di parte ricorrente).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-510

2-Ciò premesso in fatto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, la prestazione di cure sanitarie al paziente di una struttura, sia essa pubblica o privata, deputata a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico c.d. di spedalità, che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti con la sola accettazione del malato presso la struttura, essendo la struttura medesima tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) bensì comporta molteplici altre prestazioni, quali la messa a disposizione di ambienti salubri e sicuri, di personale medico e paramedico, di medicinali nonché di tutte le adeguate attrezzature tecniche in linea con i dettami dell'evoluzione scientifica e tecnologica (in questo senso ex plurimis Cass. Civ. sez. III, 29 gennaio 2018 n° 2060; si vedano altresì Tribunale di Latina sez. II, 28 settembre 2020 n° 1757).

Pertanto la responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato: anche in tale caso, infatti, sussiste un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30.09.2015, n. 19541; Tribunale Milano, sez. I, 02.12.2014, n. 14320; Cass. Civ., 11.11.2019, n. 28987; Cass. Civ., 10.06.2020, n. 11098).

Tali principi sono poi stati recepiti dall'espressa disposizione contenuta al comma 1° dell'art. 7 della l. n° 24/2017 (c.d. "legge Gelli-Bianco"), a mente del quale "*La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-510

1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose" (il comma successivo precisa peraltro che il predetto regime "si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina").

A ciò consegue che il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio ispirato alla regola della normalità causale del "più probabile che non". Ricade viceversa sulla struttura, che intenda liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria.

3-Alla luce delle conclusioni dei CTU, può affermarsi che la ricorrente, sulla base delle risultanze della CTU, abbia soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, relativo alla prova del fatto dannoso, ossia l'insorgenza di un'infezione nosocomiale, e del nesso di causalità tra l'evento di danno e il relativo pregiudizio, con la conseguenza che spetta alla società convenuta, per andare esente da responsabilità, provare di aver adempiuto esattamente la prestazione o provare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione e dunque, con riferimento specifico all'infezione del sito operatorio, provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive; 2) di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico (cfr. Cass. Civ., 6386/2023).

Dal canto suo la *Controparte_2* sostiene che *"sono state adottate e poste in essere tutte le misure necessarie per scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali"* (cfr. pag. 9 della comparsa conclusionale). Tuttavia tale circostanza, il cui rigoroso onere probatorio spetta proprio alla *CP_3* convenuta, è rimasta del tutto indimostrata. Difatti i protocolli prodotti in giudizio ai docc. 2, 3 e 4 non consentono minimamente di provare che il giorno in cui la Sig.ra *Parte_1* si è sottoposta ad intervento

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-510

chirurgico per coxartrosi dx le procedure di asepsi siano state effettivamente poste in essere. Parimenti la prova testimoniale svolta all'udienza del 28/02/2024 è rimasta del tutto inconferente in ordine a tale circostanza, atteso che la teste *Testimone_1* si è limitata a confermare che i protocolli prodotti in giudizio dalla *CP_1* resistente contengono *"le procedure che devono essere seguite prima di procedere ad un intervento",* senza riferire che le stesse sono state rispettate anche il giorno dell'intervento *"de quo"*. Del resto è verosimile che l'infermiera che ha reso la suddetta testimonianza nulla sapesse circa il rispetto dei citati protocolli da parte della *CP_3* convenuta il giorno 22/11/2016 dal momento che ha rappresentato in udienza che *"non ricordo il caso della signora"* e addirittura che *"non ricordo se nel 2016 facevo la strumentista"*.

Peraltro sul punto i CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. hanno evidenziato con chiarezza come *"non sono stati forniti elementi per la verifica se la struttura ove è stato eseguito abbia messo in atto tutte le procedure di asepsi volte ad eliminare il rischio di contagio"* (cfr. pag. 76 doc. 124 di parte ricorrente). Ciò è stato nuovamente ribadito anche a pag. 5 del supplemento di perizia, ove in relazione ai protocolli allegati alla comparsa avversaria si è sottolineato che *"ovviamente non si ha alcuna possibilità di verificare il reale rispetto ed applicazione degli stessi ne' routinariamente ne' tantomeno nel caso in esame"*.

A nulla rileva neppure la censura di parte resistente in ordine all'asserita decisione della paziente *Parte_1* di non proseguire le cure presso la clinica *Controparte_2* e di rivolgersi ad altre strutture e professionisti, che avrebbe aggravato la sua condizione di salute, in quanto i CTU, chiamati in questa sede a chiarimenti sul punto, hanno potuto rilevare come *"il comportamento della paziente (di rivolgersi in altra sede per il trattamento dell'infezione periprotesica) non abbia modificato sostanzialmente la storia clinica della stessa e le sue conseguenze"* (cfr. pag. 4 dell'integrazione peritale).

Pertanto, non avendo la convenuta fornito la prova liberatoria a cui era tenuta, risulta pacifica la sua responsabilità in relazione all'infezione riscontrata dalla odierna ricorrente successivamente all'intervento chirurgico del 22/11/2016, dal momento che la stessa ha l'obbligo di garantire la sicurezza del paziente durante il ricovero, compresa la prevenzione

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-510

delle infezioni, con la conseguenza che la *Controparte_4* dovrà essere condannata a risarcire alla paziente tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ad essa conseguenti.

4- Per quanto riguarda la quantificazione del complessivo danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, comprendente il profilo del danno biologico e gli ulteriori pregiudizi non patrimoniali (intendendo per questi l'aspetto della sofferenza morale soggettiva e l'incisione nella vita di relazione riconducibili alle lesioni e ai postumi permanenti), è opportuno evidenziare che le nuove tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, alla luce dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze dell'11.11.2008 in tema di danno non patrimoniale, hanno provveduto a rivedere i criteri e i coefficienti per la determinazione del danno, allo scopo di giungere ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro aspetto del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute.

La Cassazione ha ritenuto che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e quindi della liquidazione del danno (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30/06/2011, n. 14402).

Tali tabelle, nella versione aggiornata al 2024, a fronte di un danno biologico permanente determinato nella percentuale del 15%, quale valore differenziale fra 28% e 13%, e dell'età della ricorrente al momento dell'intervento, pari a 68 anni, prevedono un valore di indennizzo, riconosciuta la sofferenza soggettiva della vittima considerata dai CTU elevata in acuto e moderata nel cronico derivante anche dagli ulteriori interventi di espianto della protesi e rinnovo di artroprotesi, di € 94.690,00 (€ 127.834,00 - € 33.144,00).

In relazione al danno temporaneo, tenuto conto della gravità delle lesioni, come desumibili dell'elaborato peritale, si ritiene equo, sulla base dei criteri tabellari milanesi, individuare in € 115,00 giornalieri il punto di invalidità temporanea, all'interno della forbice prevista in tabella da € 115,00 a € 173,00. A tale titolo (considerati 58 gg di I.T.P. al 100%, 60 gg di I.T.P. al 75%, 60 gg di I.T.P. al 50% e 60 gg di I.T.P. al 25%), alla ricorrente spetta l'ulteriore complessiva somma di € 17.020,00.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-510

Pertanto, il complessivo danno non patrimoniale subito da *Parte_1* ammonta ad € 111.710,00 (€ 94.690,00 + € 17.020,00), calcolato in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano.

Si ritiene che il caso in esame non giustifichi alcun aumento a titolo di personalizzazione in mancanza di elementi volti a fondare il relativo diritto, che può essere riconosciuto soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età e già compresi nella liquidazione sulla base delle tabelle utilizzate.

La somma riconosciuta a tale titolo, già calcolata al valore attuale della moneta in applicazione delle tabelle di Milano 2024, dovrà essere maggiorata unicamente degli interessi legali, compreso il saggio di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c. a partire dalla domanda giudiziale (2.08.2021) e fino all'effettivo pagamento, sulla somma devalutata all'epoca del fatto (22.11.2016) e rivalutatata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. Civ., n. 61/2023). Sulla somma così ottenuta, divenuta debito di valuta, saranno dovuti gli interessi legali, con il tasso sopra indicato, fino all'effettivo pagamento.

5-Quanto al danno patrimoniale, in relazione alle spese mediche i CTU hanno ritenuto *"congrue le spese presenti in atti per euro 2.999,90"* che, pertanto, andranno integralmente riconosciute.

Alla ricorrente, sempre a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, spetta il rimborso delle spese sostenute per i propri CTP dr. *Per_1* dr. *Per_2* e prof. *Persona_3* nella misura documentata in corso di causa e ritenuta congrua e quindi € 1.464,00 (cfr. allegato n. 118), € 1.220,00 (cfr. allegato n. 119) ed € 1.000,00 (cfr. allegato n. 120).

6-La ricorrente ha chiesto, inoltre, il rimborso delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Secondo la Suprema Corte: "*il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-510

carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamene diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente" (cfr. Cass Civ., S.U., n. sentenza n. 16990/2017; Cass. Civ., 4.11.2020, n. 24481).

La ricorrente ha documentato l'attività stragiudiziale svolta avendo prodotto la pec del 4.04.2019 indirizzata alla convenuta e contenente richiesta dettagliata di risarcimento danni (cfr. allegato n. 117). Tenuto conto dell'attività documentata appare congruo riconoscere la somma di € 2.500,00 quale spesa per l'attività stragiudiziale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e così per un totale di € 3.647,80, calcolata sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 in vigore in epoca precedente l'ultima modifica apportata con il D.M. n. 147/2022, atteso che l'intera attività è stata compiuta prima di tale momento.

Il complessivo danno patrimoniale subito dalla ricorrente ammonta quindi ad € 10.331,70 (€ 2.999,90 + € 1.464,00 + € 1.220,00 + € 1.000,00 + € 3.647,80).

Trattandosi di debito di valore, tale somma andrà maggiorata della rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati a partire dai singoli esborsi ovvero dalla data del fatto (21.11.2016) e degli interessi legali, compreso il saggio di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c. a partire dalla domanda giudiziale (2.08.2021) e fino all'effettivo pagamento, sulla somma riconosciuta, devalutata all'epoca dai singoli esborsi ovvero dalla data del fatto e rivalutata di anno in anno, entrambi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così ottenuta, divenuta debito di valuta, andranno poi calcolati gli interessi legali, con il tasso sopra indicato, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia fino all'effettivo saldo.

6-Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (nella misura minima per la fase di studio ed introduttiva tenuto conto della

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-510

previa instaurazione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.), seguono la soccombenza e devono distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.

Le spese di lite relative al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. contraddistinto al n. 2209/2019 R.G. Tribunale di Forlì e di CTU, come già liquidate, devono porsi a carico della convenuta *Controparte_4* in quanto soccombente, e devono distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando nella causa distinta al n. 2311/2021 promossa da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* *[...]* ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa:

1) accoglie la domanda di *Parte_1* e, per l'effetto, dichiara che i danni subiti dalla stessa si sono verificati per responsabilità della *[...]* *Controparte_1* e di conseguenza la condanna al pagamento della somma di € 111.710,00 a titolo di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale e della somma di € 10.331,70 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicati in parte motiva;
2) condanna la *Controparte_1* al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 12.013,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre alle spese di lite del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. contraddistinto al n. 2209/2019 R.G. Tribunale di Forlì, che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 3.827,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario;
3) pone definitivamente a carico di *Controparte_1* il pagamento delle spese di CTU, nella misura già liquidata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. contraddistinto al R.G. n. 2209/2019 Tribunale di Forlì.

Forlì, 29.06.2025

Il giudice

dott.ssa Alessandra Medi

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-510

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-510